I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 60/86 DEL CONSIGLIO

del 7 gennaio 1986

che stabilisce il regime che la Spagna e il Portogallo devono applicare negli scambi con taluni paesi terzi fino al 28 febbraio 1986

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in appresso denominato « atto »,

vista la proposta della Commissione,

considerando che si presenta la situazione di cui agli articoli 180 e 367 dell'atto per quanto riguarda gli accordi citati all'articolo 181, paragrafo 1, primo trattino, e all'articolo 368, paragrafo 1, primo trattino, fatta eccezione per gli accordi conclusi con paesi membri dell'EFTA ;

considerando che, a norma dei predetti articoli 180 e 367, la Comunità deve attuare le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione dal momento dell'adesione ;

considerando che pare appropriato mantenere nei confronti dei paesi interessati, per un periodo di due mesi, il regime applicato prima dell'adesione fra gli stati aderenti e questi paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio fino al 28 febbraio 1986, il regime applicabile dalla Spagna e dal Portogallo negli scambi con paesi terzi secondo gli accordi di cui all'articolo 181, paragrafo 1, primo trattino, e all'articolo 368, paragrafo 1, primo trattino, dell'atto, fatta eccezione per gli accordi conclusi con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, è quello applicato prima dell'adesione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 gennaio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. van den BROEK